



**Area S.U.A.P. e POLIZIA
LOCALE**

Ai proprietari e conduttori di terreni

OGGETTO: Diffida alla pulizia delle aree private nel centro abitato, ai fini igienici e antincendio.

IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

- Visto il piano regionale per la prevenzione degli incendi, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale nr. 21/15 del 05/05/2009, come successivamente modificata dalla deliberazione Giunta Regionale nr. 25/18 del 26/05/2009;
- Visto il regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera di C.C. n° 11 del 13/03/2003, art. 250 inerente la pulizia delle aree private nel centro abitato, ai fini igienico/sanitari;
- Al fine di preservare la pubblica incolumità da eventuale pericoli derivanti da incendi di erba, sterpi, rovi e cespugli secchi;
- Al fine, inoltre, di preservare l'igiene pubblica da pericoli di infezioni in quanto tra le erbe si annidano parassiti di ogni specie tra cui le zecche;

DIFFIDA

I cittadini in indirizzo a provvedere:

- a) ad eliminare, con i mezzi ritenuti più idonei, le stoppie, residui di colture agrarie o di altre coltivazioni, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, i rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi altra natura ed altri rifiuti infiammabili nonché quelli vetrosi, per una fascia di almeno tre metri dalle strade pubbliche, comprese quelle provinciali e comunali e dalle recinzioni di confine, comunque costituite;
- b) creare una fascia parafuoco intorno ai fabbricati rurali ed ai chiusi destinati a ricoverare il bestiame, di larghezza non inferiore ai mt. 5;
- c) realizzare una fascia arata di almeno tre metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpate e comunque ai lati prospicienti la viabilità;



**Area S.U.A.P. e POLIZIA
LOCALE**

- d) realizzare, se tali fondi sono contigui con le aree boscate, una fascia arata di almeno tre metri di larghezza lungo il perimetro confinante con il bosco;
- e) realizzare, se tali fondi sono inclusi nelle aree urbane periferiche, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive rive di qualsiasi materiale infiammabile, aventi larghezza non inferiore ai mt. 5;

I provvedimenti suddetti dovranno essere adottati entro e non oltre il giorno:

15 Giugno 2009

Si rammenta che nel periodo 1/30 giugno e 15 settembre/30 ottobre gli abbrucciamenti devono essere autorizzati dalla Stazione Forestale e di V.A. competente per territorio. Allo stesso modo nei quindici giorni precedenti il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo, le eventuali operazioni di abbruciamento dovranno essere effettuate previa formale e preventiva comunicazione alla Stazione Forestale e di V.A. competente per il territorio.

La mancata attuazione delle disposizioni contenute nella presente diffida saranno punite con una sanzione amministrativa sino **a 10.329,00 euro** e con l'emanazione di una ordinanza nominativa, inoltre per gli eventuali danni che potranno essere provocati dall'incuria del proprietario in indirizzo, ove esista motivo, sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria.

**f.to Il Responsabile del Servizio
Comandante di P.M. Dott.ssa Katia Zanda**